

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LA SPEZIA

DIRITTO ANNUALE 2011

Guida pratica al calcolo e versamento del diritto annuale

Servizio Diritto Annuale



Camera di Commercio
La Spezia



INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Riferimenti normativi	pag. 3
2. Cos'è il diritto annuale	pag. 5
3. Novità normative 2011	pag. 5
4. Casi di esclusione dal pagamento del diritto annuale 2011	pag. 6
5. Diritto annuale imprese già iscritte	pag. 6
a. Chi paga in misura fissa	pag. 6
b. Chi paga commisurato al fatturato	pag. 6
c. Definizione del fatturato ai fini IRAP	pag. 7
d. Chi paga in regime transitorio per il 2011	pag. 7
6. Diritto annuale nuove iscrizioni 2011	pag. 8
7. Modalità di versamento	pag. 8
8. Termine per il pagamento	pag. 9
a. Esazione ordinaria	pag. 9
b. Nuove iscrizioni 2011	pag. 10
c. Casi particolari	pag. 10
d. Ravvedimento operoso per violazioni diritto annuale	pag. 10
e. Ruolo e cartella esattoriale	pag. 10
9. Sanzioni	pag. 11
10. Rimborsi	pag. 12
11. Compensazioni con mod. F24	pag. 12
12. Condonò	pag. 12
13. Contatti	pag. 12

Modelli da scaricare

[modello per la richiesta di rimborso diritto annuale](#)

[modello per la richiesta di sgravio](#)

1. Riferimenti normativi

- Legge 29/12/93, n. 580: riordinamento del sistema camerale;
- DPR 581/1995: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della [L. 29 dicembre 1993, n. 580](#), in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- Circolare MICA n.3223/C del 03/10/90: termine di prescrizione del diritto annuale;
- Art. 24 comma 35 Legge 449/97: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (inibizione della certificazione);
- Art. 17 della Legge 23/12/1999 n. 488 che ha modificato l'art. 18 della L.580/93 (legge finanziaria 2000);
- DPR 435/2001: razionalizzazione dei termini di versamento (scadenze pagamento diritto annuale e 0,40%);
- Risoluzione Agenzia Entrate 46E del 10/04/2001: istituzione codice tributo per il versamento del diritto annuale;
- D.I 23/04/2001 (G.U. 126 del 1/6/2001): con il quale vengono stabilite le diverse misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese per l'anno 2001;
- D.M 11/5/2001 n. 359 (G.U. 229 del 2/10/2001): regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23/12/99 n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Circolare MAP 3513/C del 22/5/2001 e circolare MAP 3515/C del 4/6/2001: precisazioni esazioni diritto annuale 2001;
- Circolare MAP 3519/C del 3/7/2001: differimento termine del versamento diritto annuale 2001 al 31/10/2001;
- Circolare MAP 3520/C del 24.7.2001: applicazione diritto annuale 2001, ulteriori indicazioni;
- Circolare MAP 3539/C del 28/12/2001: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono al 01/01/2002;
- D.I. 17/5/2002 (G.U. 149 del 27/6/2002): determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP 3546 del 7/6/2002: criteri di arrotondamento diritto annuale 2002 all'unità di euro;
- Nota MAP n. 509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94: diritto annuale nei casi di fusione per incorporazione e conferimento;
- Circolare MAP 3554/C del 4/12/2002: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono dal 01/01/2003;
- Legge n. 289 del 12/12/2002 art. 13: definizione dei tributi locali (legge finanziaria 2003);
- D.L. 24/12/2002 n. 282 disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21/2/2003, n. 27 art. 5-quater – definizione del diritto annuale (Condono ed estensione sanzioni tributarie al diritto annuale);
- D. Lgs. 18/12/1997 n. 472: sanzioni tributarie;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115E del 23/5/2003: istituzione di ulteriori codici tributo per versamento interessi, sanzioni e condono;
- Lettera Circolare MAP 553291 del 4/6/2003: chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di 2 anni solari diversi;
- D.I. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 7/6/2003): determinazione per l'anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Lettera Circolare MAP 55358 del 25/07/2003 (diritto annuale per le imprese in trasformazione di natura giuridica e di imprese con esercizio prolungato);
- D.L. 24/6/2003 n. 143 convertita in L. n.212 del 1 agosto 2003: differimento scadenza diritto annuale 2003 al 31/10/2003;
- Circolare MAP 3567/C del 16/10/2003: applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio (art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n.472);
- Circolare MAP 3568/C del 24/11/2003: chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472-ravvedimento operoso;
- Circolare MAP 3569/C del 29/12/2003: diritto annuale per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese dal 01/01/04;
- Lettera Circolare MAP n. 546959 del 30/01/2004: casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio attività e diritto annuale;
- D.I. 5 marzo 2004 (G.U. n. 75 del 30/03/2004): determinazione per l'anno 2004 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- DPR del 23/07/2004 n. 247 (G.U. n. 233 del 04/10/2004): regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
- Circolare MAP n. 3583/C del 21/02/2005: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- D.I. 23 marzo 2005 (G.U. n. 82 del 09/04/2005): determinazione per l'anno 2005 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- NOTA MAP del 30/09/2005 n. 8929: Versamento del diritto annuale e certificazioni dal Registro delle Imprese – art.24, comma 35 della L.27/12/97, n.449 (precisazioni in merito al blocco della certificazione);
- Circolare MAP n. 3594/C del 13/12/2005: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006;

- D.I. 28 marzo 2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006): determinazione per l'anno 2006 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP n. 3605/C del 10/01/2007: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- D.I. 23 marzo 2007 (G.U. n. 122 del 28/05/2007): determinazione per l'anno 2007 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Lettera MAP n. 4728 del 14 maggio 2007: termini di versamento del diritto annuale (rif. Art. 37 del D.L. n. 233 del 4/7/06 convertito con modificazioni in L. n. 248 del 4/8/2006: termine di pagamento al 16 giugno 2007);
- DPCM 14/06/2007: differimento per l'anno 2007 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti ai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006;
- D.I. 1 febbraio 2008 (G.U. n. 54 del 04/03/2008): determinazione per l'anno 2008 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP n. 3617/C del 05/03/2008: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- Circolare MAP del 11/04/2008: individuazione dei righi del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale 2008;
- Circolare MSE n.3317 del 19/04/08: ulteriori precisazioni in merito all'individuazione della base imponibile per la determinazione dell'ammontare del fatturato ai fini IRAP del diritto annuale 2008-integrazione alla nota del 11/04/08;
- Circolare 62417 del 30/12/08 - ravvedimento in materia di diritto annuale e D.L. 185/08
- Circolare MSE n. 3621 del 19/01/09: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- Circolare n. 19230 del 03/03/09: individuazione righi modello IRAP 2009 ai fini della determinazione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2009 – Modalità di calcolo ed arrotondamento del diritto annuale;
- Decreto MSE 30 aprile 2009 (G.U. n. 114 del 19/05/09): determinazione per l'anno 2009 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MSE n. 55600 del 16/06/09: proroga dei termini di pagamento 2009 per posizioni assoggettate a studi di settore;
- Decreto MSE 22/12/2009 (G.U. n.24 del 30/01/2010): determinazione per l'anno 2010 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 modifica l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Circolare MSE n. 77133 del 23/06/10: proroga dei termini di pagamento 2010 per posizioni assoggettate a studi di settore;
- Circolare MSE n. 0201046 del 30/12/10: applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- Decreto MSE del 21/04/11 in corso di pubblicazione: determinazione per l'anno 2011 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MSE del 30/05/11 n. 0103161: dettaglio decreto MSE 21/4/11 e DPCM 12/05/11 - proroga dei termini di pagamento 2011 per posizioni assoggettate a studi di settore e persone fisiche.

2. Cos'è il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e, a partire dal 2011, anche dai soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Gli importi sono definiti da uno specifico **decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. **Con la recente riforma delle Camere di Commercio viene definita la distinzione tra:**

- ❑ soggetti che pagano in **misura fissa**;
- ❑ soggetti che pagano in misura proporzionata **al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti.

indipendentemente dalla sezione di appartenenza, come invece era previsto nella precedente normativa.

In merito al diritto annuale 2011, per i soggetti interessati dalla modifica normativa sono state previste misure transitorie che consentono di dare immediata applicazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità.

La nuova normativa attribuisce maggiore importanza ai **compiti e funzioni** che le Camere di Commercio svolgono a favore del sistema delle imprese, finanziati con il diritto annuale. Si possono citare a titolo di esempio la promozione del territorio e dell'innovazione, il supporto all'internazionalizzazione, le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie, i servizi al consumatore, gli studi e pubblicazioni sull'economia locale, l'erogazione di contributi, le attività amministrative quali la tenuta del Registro delle Imprese.

È facoltà della singola Camera deliberare una maggiorazione (fino al 20% degli importi ministeriali fissati per l'anno di riferimento), per il cofinanziamento di **iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. Per l'anno 2011 la Camera di Commercio della Spezia ha deliberato una maggiorazione del 10%.**

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale sono sentite preliminarmente all'adozione della delibera di maggiorazione da parte della Giunta Camerale. La maggiorazione del diritto annuale consente alla Camera di Commercio di reperire risorse aggiuntive per la realizzazione di importanti progetti, quali ad esempio interventi in infrastrutture, che hanno ricadute economiche positive per tutte le imprese della provincia.

Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato **F24 telematico** entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

Nel caso di violazioni alla normativa sul diritto annuale è prevista l'emissione di una cartella esattoriale comprensiva della quota di tributo non versata, sanzione e interessi legali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi e dal 1° gennaio dell'anno successivo alla violazione del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

3. Novità normative 2011

L'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993 così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, stabilisce la nuova suddivisione fra i soggetti che pagano in **misura fissa** (ovvero le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) e quelli che pagano in base al **fatturato dell'esercizio precedente** (tutti gli altri iscritti al Registro Imprese).

Rispetto alla vecchia suddivisione (sezione speciale: in misura fissa; ordinaria: in base al fatturato), **alcune tipologie di impresa passano da un diritto fisso a uno calcolato in base al fatturato, e viceversa.**

Il decreto che stabilisce gli importi dovuti per il 2011, (decreto 21 aprile 2011 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha tenuto conto della nuova normativa, stabilendo al tempo stesso, un **regime transitorio**, per alcuni soggetti, infatti:

- gli **imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria**, che fino al 2010 pagavano in base al fatturato, dal 2011 pagano in misura fissa;
- I **soggetti iscritti solo al R.E.A.** (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) fino al 2010 non erano tenuti al versamento, a partire dal 2011 devono versare un diritto in misura fissa.
- Le **società semplici agricole, non agricole**, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (**società tra avvocati**), iscritte in sezione speciale che fino al 2010 pagavano un importo fisso, dal 2012 pagheranno in base al fatturato, e per il 2011 **in via transitoria** versano un importo in misura fissa (per gli importi si rimanda ai capitoli di competenza).

Per completare i riferimenti normativi sul calcolo del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 si ricorda inoltre che:

- La Camera di Commercio della Spezia (in applicazione dell'art. 18 L. 580/1993), con delibera di Giunta n. 156 del 20.12.2010, sentite le Associazioni di categoria, ha stabilito per il **2011 la maggiorazione del 10% rispetto agli importi ministeriali.**

- La modalità di arrotondamento è indicata nella **circolare** del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.

4. Casi di esclusione dal pagamento del diritto annuale 2011

- Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2010 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2010 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2011;
- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2010 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2011;
- Le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2010;
- le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

NB: lo stato di liquidazione, inattività, sospensione dell'attività, oppure di concordato preventivo, non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.

5. Diritto annuale imprese già iscritte

a. Chi paga in misura fissa

L'art. 18 della L.580/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, **prevede il pagamento in misura fissa per:**

Natura Giuridica	IMPORTI DECRETO PER LA SEDE (al netto della maggiorazione)	IMPORTI PER UNITA' LOCALE (al netto della maggiorazione)	***IMPORTANTE: per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la Camera di Commercio della Spezia ha deliberato l'applicazione di una maggiorazione pari al 10% del diritto dovuto (ai sensi dell'art.18, comma 6, della legge n. 580/1993), pertanto gli importi indicati andranno maggiorati del 10 % e arrotondati secondo i criteri previsti nella <u>Circolare n. 19230 del 03/03/09.</u>
IMPRESE INDIVIDUALI annotate nella sezione SPECIALE	88,00***	17,60***	
IMPRESE INDIVIDUALI annotate nella sezione ORDINARIA	200,00***	40,00***	
I soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica)	30,00***	ZERO	
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero	110,00***	- - -	

b. Chi paga commisurato al fatturato.

L'art. 18 della L.580/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, prevede il **pagamento commisurato a scaglioni di fatturato** e l'importo da versare si ottiene sommando gli importi derivanti dall'applicazione della misura fissa e delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di fatturato IRAP fino a raggiungere il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2010, per le seguenti tipologie di impresa:

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE (al netto della maggiorazione) ***	NOTE
	da euro	a euro		
Società in nome collettivo			***IMPORTANTE: per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la Camera di Commercio della Spezia ha deliberato l'applicazione di una maggiorazione pari al 10% del diritto dovuto (ai sensi dell'art.18, comma 6, della legge n. 580/1993), pertanto gli importi indicati andranno maggiorati del 10 % e arrotondati secondo i criteri	
Società in accomandita semplice	0,00	100.000,00		€ 200,00 (misura fissa)
Società di capitali	oltre 100.000,00	250.000,00		0,015%
Società cooperative	oltre 250.000,00	500.000,00		0,013%
Società di mutuo soccorso	oltre 500.000,00	1.000.000,00		0,010%
Consorzi con attività esterna	oltre 1.000.000,00	10.000.000,00		0,009%
Enti economici pubblici e privati	Oltre 10.000.000,00	35.000.000,00		0,005%
Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/00	oltre 35.000.000,00	50.000.000,00		0,003%
GEIE - Gruppo Europeo di				

Interesse Economico	oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)	previsti nella <u>Circolare n. 19230 del 03/03/09</u>
---------------------	---------------------	--	---	--

- Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono versare**, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro; tale limite massimo, in virtù della percentuale di aumento del 10% , e' rideterminato in 220 euro;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale, un diritto di 110 euro che, aumentato del 10%, ammonta a 121 euro.

Per facilitare la verifica del calcolo dell'importo dovuto per l'anno 2011, è disponibile sul sito www.sp.camcom.it, il **foglio di calcolo**.

c. Definizione del fatturato ai fini IRAP

L'ammontare del fatturato di ciascuna impresa (definito dall'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria) *si ricava dai quadri del modello IRAP 2011, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n.10019/2011 del 31/01/11, pubblicato il 01/02/11. Il dettaglio è riportato nella circolare MSE n. 19230 del 3/3/09* e se riporta di seguito un riassunto:

1.nel modello IRAP 2011-QUADRO IC previsto per le società di capitali:

Sezione I – Imprese industriali e commerciali: somma dei righi

- IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IC5** (altri ricavi e proventi)

Sezione II – Banche ed altri soggetti finanziari: somma dei righi

- IC15** (interessi attivi e proventi assimilati)
- IC18** (commissioni attive)

Sezione I + Sezione II (in caso di compilazione di entrambe)

Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IC5** (altri ricavi e proventi)
- IC15** (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Imprese di assicurazione

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei **premi** e degli **altri proventi tecnici** così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C; precisamente alla somma delle voci **I.1,I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).

Sezione V – Società in regime forfetario

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

2. nel modello IRAP 2011-QUADRO IP previsto per le società di persone:

Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997

- rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno **scorporare** da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97: somma dei righi

- IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17** (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17** (altri ricavi e proventi)
- IP18** (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Società in regime forfetario

- rigo **IP47** (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Sezione IV – Società esercenti attività agricola

- rigo **IP52** (corrispettivi).

d. Chi paga in regime transitorio per il 2011

Il decreto che stabilisce gli importi dovuti per il 2011 ha tenuto conto della nuova normativa (modifica della L.580/93 da parte del D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010) e, prendendo atto che per alcune tipologie di impresa si passa dal pagamento in misura fissa a quello commisurato al fatturato, ha istituito, per il 2011, un **regime transitorio** per tali soggetti, infatti:

Natura Giuridica	IMPORTI DECRETO PER LA SEDE (al netto della maggiorazione) IN REGIME TRANSITORIO 2011	IMPORTI PER OGNI UNITA' LOCALE (al netto della maggiorazione)	***IMPORTANTE: Per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, la Camera di Commercio della Spezia ha deliberato l'applicazione di una maggiorazione pari al 10% del diritto dovuto (ai sensi dell'art.18, comma 6, della legge n. 580/1993), pertanto gli importi sopra indicati andranno maggiorati del 10 % e arrotondati secondo i criteri previsti nella <u>Circolare n. 19230 del 03/03/09.</u>
SOCIETA' TRA AVVOCATI- art.16 comma 2 D.Lgs. n.96 del 02/02/2001	200,00***	40,00***	
SOC. SEMPLICI AGRICOLE	100,00***	20,00***	
SOC. SEMPLICE NON AGRICOLA	200,00***	40,00***	

6. Nuove iscrizioni 2011

Il Decreto MSE del 21/04/2011, all'articolo 4, prevede gli importi che devono versare le iscrizioni che avvengono dall'01/01/2011:

	ISCRIZIONE 2011 (IMPORTI GIA' MAGGIORATI DEL 10%)	
	SEDE	U.L
SOGGETTI ISCRITTI AL REA	€ 33,00	
IMPRESE INDIVIDUALI- sez. speciale	€ 97,00	€ 19,00
IMPRESE INDIVIDUALI - sez. ordinaria	€ 220,00	€ 44,00
SOCIETA' TRA AVVOCATI (soc. professionale)	€ 220,00	€ 44,00
SOCIETA' COOPERATIVE	€ 220,00	€ 44,00
CONSORZI	€ 220,00	€ 44,00
SOC. SEMPLICI AGRICOLE	€ 110,00	€ 22,00
SOC. SEMPLICE NON AGRICOLA	€ 220,00	€ 44,00
SOCIETA' DI PERSONE	€ 220,00	€ 44,00
SOCIETA' DI CAPITALI di prima iscrizione	€ 220,00	€ 44,00
U.L./SEDI SECONDARIE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	€ 121,00	

7. Modalità di versamento:

Il versamento del diritto **va eseguito**, in unica soluzione, **con il modello** di pagamento **F24 TELEMATICO** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi (il mod. F24 telematico è obbligatorio dall'1/1/07 per i titolari di partita IVA ai sensi dell'art.

Guida pratica diritto annuale – versione 1.0 del 31/05/2011

Ufficio Diritto Annuale - Via Veneto 28 - 19124 LA SPEZIA - Tel. 0187 728257-299 - Fax 0187 728267

diritto.annuale@sp.camcom.it - www.sp.camcom.it

37 comma 49 del DL 223/06. Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi). L'impresa, che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2011.

Il modello F24 va compilato nel modo seguente:

- riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale**;
- Indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI ed altri tributi locali" - nello spazio riservato al "Codice Ente/Codice Comune" - la **sigla automobilistica della provincia** della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- Indicare nelle apposite colonne il **codice del tributo** che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: **3850**) e l'**anno cui si riferisce il versamento**;
- Indicare correttamente l'**importo** che si versa nello spazio "Importi a debito versati";

Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Esempio di compilazione Mod. F24: ipotesi in provincia della Spezia

Codice ente	Ravv.	Immob. Variati	Acc.	Saldo	N. immobili	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importo a debito versati	Importo a credito compensati
S	P			Non compilare		3850	Non compilare	2011	(vedere paragrafi precedenti)	Non compilare

ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI

Continuano a pervenire alle imprese della provincia della Spezia delle lettere da parte di soggetti con **denominazioni molto simili** a quella della CCIAA in modo da trarre in inganno i soggetti destinatari di tali invii. Esempi: Associazione industria artigianato commercio e agricoltura, Elenco ditte Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e così via. A volte viene usato anche **un logo simile a quello camerale**. Viene richiesto il **pagamento di un bollettino di conto corrente postale**, che in realtà non rappresenta un tributo obbligatorio bensì una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni. **L'Ente Camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni**; il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente tramite il **modello F24**. I falsi bollettini non devono ovviamente essere confusi con quelli presenti nelle **cartelle esattoriali** (con logo Equitalia) inviati alle imprese che hanno commesso violazioni riguardanti il diritto annuale.

8. Termine per il pagamento

a. ESAZIONE ORDINARIA

Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi del diritto annuale (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), all'articolo 6 prevede che "Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, [...] entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi".

Per il "termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi" si fa riferimento all'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001, così come successivamente modificato. Questo termine vale solo per tutti i soggetti già iscritti all'1.1.2011, e solo per questi vale la possibilità, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, **senza arrotondamento** o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il **ravvedimento breve** (sanzione pari al 3,75% del tributo).

La maggiorazione dello 0,40% va versata anche in caso di compensazione con altri tributi, così come ribadito con Circolare MAP 3587/C/2005. Oltre i 30 giorni, si può ancora sanare spontaneamente la violazione, avvalendosi del cosiddetto **ravvedimento lungo entro un anno** dalla scadenza del termine (pari al 6% del tributo).

Il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi è il 16/06/2011.

PROROGA SCADENZE 2011

Con DPCM del 13/05/2011 è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte, dell'IRAP e dell'acconto della cedolare secca. Lo stesso DPCM prevede inoltre la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40%.

Quest'anno la proroga vale indistintamente per tutte le persone fisiche (imprese individuali) mentre per tutti le altre tipologie di impresa, compresi i soggetti iscritti al REA, lo slittamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il Dpcm prevede che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo. Non rientrano, in ogni caso, in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

Vedasi Circolare MSE del 30/05/11 n. 0103161.

b. NUOVE ISCRIZIONI 2011.

Il Decreto MSE del 21/04/2011 che fissa gli importi, all'articolo 4, stabilisce il termine per il pagamento del diritto annuale per le nuove iscrizioni di imprese, le loro unità locali e i soggetti REA:

- ❑ contestualmente all'invio della pratica telematica di iscrizione (ovvero, utilizzando ComUnica, prima della trasmissione della pratica, si invita a selezionare l'opzione di versamento del diritto annuale indicando l'importo da versare);
- ❑ con Modello F24 entro 30 gg dalla data di trasmissione della pratica;

NB: I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. **per trasferimento di sede** da altra provincia **non** devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere al versamento, con il termine ordinario, alla Camera cui erano iscritti all'1/1.

c. CASI PARTICOLARI: società con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.

- Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- se il bilancio, in base a disposizioni di legge, viene approvato oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.), la scadenza del versamento sarà entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro i termini stabiliti sopra, il versamento è comunque da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE PER LE SOCIETÀ CON ESERCIZIO COMPREDENTE ANNI SOLARI DIVERSI, SI VEDA CIRCOLARE MAP N.553291 DEL 04/06/2003.

I VERSAMENTI DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AI TERMINI PREVISTI, MAGGIORANDO LE SOMME DA VERSARE DELLO 0,40% A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO.

d. Ravvedimento operoso per violazioni diritto annuale.

Si ricorda che l'articolo 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n.472 prevede l'istituto del "ravvedimento operoso", l'applicazione cioè di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

La legge 13.12.2010 n. 220 (G.U. 297 del 21.12.10) NON CAMBIA le percentuali previste per le sanzioni da versare in sede di ravvedimento operoso in merito a violazioni del diritto annuale. Le percentuali pertanto sono:

- 1/8 (3.75%) per il ravvedimento breve,
- 1/5 (6%) per il ravvedimento lungo,

ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 62417 del 30/12/08 - ravvedimento in materia di diritto annuale e D.L. 185/08.

NB: Si evidenzia che è possibile usufruire del ravvedimento operoso entro 12 mesi dalla data della violazione, pertanto possono essere sanate solo le violazioni del 2010 entro il 16/6/2011 o 6/7/2011 (per chi era assoggettato a proroga 2010 per studi di settore) e per violazioni inerenti le nuove iscrizioni entro 12 mesi dalla data della domanda di iscrizione.

I codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento usufruendo del ravvedimento operoso sono: (sez. ICI/tributi locali)

- 3850 per il tributo (diritto annuale);
- 3851 per gli interessi;
- 3852 per le sanzioni.

Guida pratica diritto annuale – versione 1.0 del 31/05/2011
Ufficio Diritto Annuale - Via Veneto 28 - 19124 LA SPEZIA - Tel. 0187 728257-299 - Fax 0187 728267
diritto.annuale@sp.camcom.it - www.sp.camcom.it

Il tasso legale per il calcolo degli interessi è pari all'1% fino al 31/12/10 e pari al 1,5% dall'01/01/2011.

e. Ruolo e cartella esattoriale

➤ per le annualità andate a ruolo, vale a dire per le quali è stata emessa cartella esattoriale, il pagamento del dovuto può essere effettuato solo ed esclusivamente con il bollettino postale allegato alla cartella esattoriale entro 60 gg dalla data della notifica della stessa; oltre i 60 gg il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli Equitalia SpA di competenza.

Non può essere pagata una cartella esattoriale con mod. F24, nonostante l'eventuale presenza di crediti d'imposta.

1. nel caso di contribuenti in situazione di **oggettiva e dimostrabile difficoltà**, può essere richiesta la rateizzazione dell'importo dovuto presentando apposita domanda ad Equitalia;
2. nel caso venga accertato con l'Ente impositore la non debenza del tributo o l'errata emissione della cartella esattoriale, può essere chiesto lo sgravio alla Camera di Commercio della Spezia presentando apposita domanda.

Scarica qui il modello.

➤ Per le annualità non andate a ruolo è possibile versare con modello F24 quanto dovuto di diritto annuale e in seguito verranno notificati interessi e sanzioni per tardato pagamento.

A Maggio 2011 la Camera di Commercio della Spezia ha emesso ruoli esattoriali per violazioni diritto annuale fino all'anno 2007.

9. Sanzioni

Le sanzioni relative al diritto annuale sono state introdotte sotto forma di sanzione amministrativa a decorrere dall'anno 2001, secondo quanto previsto dalla legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000), in sostituzione della soprattassa mensile del 2% applicata fino al 31/12/2000.

Con la legge 12/12/2002 n. 273 di modifica all'art. 18 della legge 29/12/1993, n. 580 le sanzioni da applicare sui tardati e/o mancati pagamenti di diritto annuale sono state trasformate in sanzioni amministrative tributarie. Il successivo D.L. n. 282/2002 convertito in legge 21/2/2003 n. 27 ha previsto che le modalità di applicazione delle sanzioni, comprese quelle amministrative relative agli anni 2001 e 2002, siano disciplinate con decreto del Ministero delle Attività Produttive.

Sulla G.U n. 90 del 19/4/2005 è stato pubblicato il Decreto 27/1/2005 n. 54 avente ad oggetto le modalità applicative delle sanzioni in materia di diritto annuale.

Il regolamento interno della Camera di Commercio della Spezia disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio nel rispetto di quanto disposto dal decreto Ministero Attività produttive n. 54/05, dal D.Lgs. n. 472/97 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Precisazioni in merito al calcolo della sanzione

Le somme versate entro la **prima scadenza** (corrispondente in genere al 16 giugno) non sono soggette a sanzione: ovvero, se il pagamento è incompleto, si applica la percentuale di sanzione solo sul residuo non versato. Le somme versate entro la **seconda scadenza** (ovvero il 16 luglio) sono invece considerate regolari solo se è stato **integralmente pagato il tributo dovuto più lo 0,40%**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 : "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art.3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n.662";
- D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art.5 quater, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2003, n.47: "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità";
- D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19/04/2005): regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21 febbraio 2003, n. 27;
- Circolare MAP n. 3587/c del 20 giugno 2005 "Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio";
- Nota Unioncamere n. 6915 del 6/10/2005: decreto n.54 del 27/01/2005 – chiarimenti in merito alla procedura di determinazione della sanzione e all'emissione dei ruoli;
- Nota Uniocamere n. 8145 del 17/11/2005: integrazioni e ulteriori chiarimenti alle note Unioncamere n. 5699/AF del 01/08/2005 e n. 6915/AF del 06/10/2005;
- Regolamento interno camerale per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 28/12/2005.

10. Rimborsi

Per diritti annuali versati e non dovuti è possibile richiederne il rimborso alla Camera di Commercio della Spezia **entro 2 anni dalla data di versamento**, tramite apposito modello a cui allegare copia di un documento di identità valido e copia dei modelli relativi ai versamenti.

[Scarica qui il modello.](#)

Attenzione alle false telefonate per rimborsi: Si prega di non fornire telefonicamente a soggetti che si qualificano come funzionari della Camera di Commercio, le proprie coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza, in quanto l'Ente Camerale dispone rimborsi SOLO a seguito di richiesta scritta da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa.

11. Compensazioni con F24

Per diritti annuali versati in eccedenza, è possibile compensare con modello F24 **entro 2 anni dalla data di versamento**, tramite utilizzo a credito del codice tributo 3850, avendo cura di non chiedere le stesse somme a rimborso, e, soprattutto di verificare con i nostri uffici, la reale esistenza del credito, prima di effettuare la compensazione.

12. Condonò

La Camera di Commercio della Spezia ha deliberato con Delibera di Giunta del 29 luglio 2003 n. 112 di non aderire alla definizione agevolata (c.d. Condonò) del diritto annuale per i periodi 1997-2000 e 2001-2002, ai sensi del Decreto del Ministero Attività Produttive 9 maggio 2003.

13. Contatti

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Spezia

Ufficio Diritto Annuale

Via Veneto 28 – 19124 La Spezia

TEL. 0187-728299

FAX 0187-728267

call center: 199-505550

e-mail: diritto.annuale@sp.camcom.it

sito web: www.sp.camcom.it